

QUESITO DEL COMUNE di MEOLO (VE)

Problema: Abbiamo inviato ad una signora, vedova del concessionario, una lettera per il rinnovo della concessione trentennale di due loculi dove sono tumulati i suoceri.

- 1) La signora ci ha risposto che abbiamo sbagliato ad inviare a lei la richiesta in quanto è ancora vivente una figlia dei defunti.
- 2) Noi abbiamo sempre ritenuto che gli eredi del concessionario siano coloro che devono decidere sulla concessione del loculo, mentre agli eredi del defunto spetta la decisione sul destino dei resti mortali. E' esatto il ns. modo di procedere ed eventualmente su quali norme precise ci possiamo basare?
- 3) Inoltre nel caso ci siano più eredi, noi abbiamo inviato la richiesta soltanto ad uno, di solito quello residente nel ns. Comune. E' sufficiente o è compito del Comune rintracciare tutti gli eredi e mandare la richiesta a tutti?

Approfondimento



Figura 1 – Immagine zenitale del territorio di Meolo, in alto è il Cimitero Comunale



Figura 2 – Immagine zenitale del sito in cui sorge il Cimitero Comunale di Meolo

Se il Vs. Regolamento non l'avesse escluso (anche se non lo fa in maniera esplicita), la "cognata" o "sorella" dell'originario concessionario, potrebbe estumulare uno dei due defunti tumulati. Verrebbe quindi estumulato il primo defunto ivi sepolto, purché da almeno 20 anni.

Del resto mortale che ne conseguirà, il familiare (concessionario subentrato) né potrà chiedere la cremazione (difficilmente oggi si raccolgono ossa dalle estumulazioni anche dopo molti anni di permanenza in loculo) ed il risultato sarebbe:

- un posto salma disponibile,
- ricollocazione immediata dell'originario defunto in forma di ceneri.

Il posto salma recuperato potrà essere nuovamente utilizzato dalla Famiglia: ad esempio dalla sorella (cognata) stessa, cioè per se stessa o se esistessero dai suoi familiari diretti secondo il principio della premorienza.

Con queste opportunità, leggasi "recupero di posto salma", ha senso di parlare di proroga della durata della concessione, in quanto utile per il Comune:

- 1) *per un efficace riutilizzo del patrimonio immobiliare cimiteriale che in tale modo limita il ricorso a nuove realizzazioni di loculi ovvero gestisce con parsimonia la concessione di novi loculi,*
- 2) *introito di una tariffa comunale, in questo caso non correlata con una realizzazione di opera, o ad una prestazione di servizio.*

Alla luce di quanto argomentato si suggerisce che sia rivisto l'impianto del Vs. Regolamento cercando di favorire processi di recupero da parte dei concessionari, dei posti salma, favorendo quanto più la cremazione, nel contempo riducendo i gradi di parentela di cui all'art. 40, 4° comma "...gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e loro coniugi ...": questo andrebbe limitato se non al 2° grado almeno al 4° e non oltre.

La Redazione

